# ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA "TCHISSE"

### "COMPAGNI' VALDOTENA DJOUA' de la MOURA" in breve C.V.M.

# **STATUTO**

## Art. 1 – Denominazione, Sede e Finalità

- 1. E' costituita una Associazione sportiva dilettantistica con durata illimitata, a carattere apolitico, senza scopo di lucro denominata "TCHISSE" "COMPAGNI' VALDOTENA DJOUA' de la MOURA", in breve C.V.M.
- 2. L'Associazione ha sede a Brissogne Loc. Les Iles n $^{\circ}$  1 c/o il Palafent.
- 3. Essa ha la finalità di promuovere e propagandare anche in sede didattica, lo sviluppo e la pratica della Morra intesa come mezzo di formazione psico-fisica nonché per un miglior impiego del tempo libero, mettendo in primo piano il rispetto delle persone e della loro integrità fisica e morale.
- 4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
- 5. L'Associazione è membro della F.E.N.T. (Federaxon Esport Nohtra Tera) nonché affiliata alla F.I.G.eS.T. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) dalle quali esplicitamente accetta gli statuti e regolamenti, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali.
- 6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali.
- 7. Il logo dell'Associazione è rappresentato da due mani che si affrontano giocando a morra, quella a sinistra mostra il dorso col punteggio uno e quella a destra mostra il palmo col punteggio cinque.

#### Art. 2 – Ammissione e Decadenza dei Soci

- 1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previo pagamento del tesseramento annuale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 3. Tutti i soci maggiorenni, godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo dell'Associazione. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 4. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a) Dimissione volontaria o decesso.
  - b) Morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua.
  - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

# Art. 3 – **Organi**

- 1 Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea Generale dei soci

#### b) Il Consiglio Direttivo

#### Art. 4 – **Assemblea**

- 1 L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione sugli indirizzi, sulle direttive generali, sull'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'Associazione stessa.
- 2 Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, (Trascorsa almeno un'ora dalla prima) le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe.
- 3 L'Assemblea deve essere convocata , a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno presso la sede o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.
- La convocazione avverrà almeno otto giorni prima della data stabilita mediante affissione, posta elettronica o comunicazione telefonica. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 6 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

# Art. 5 – Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Esso rimane in carica quattro anni (Anno Olimpico) ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 2. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, si dovrà provvedere al reintegro dei consiglieri mancanti per cooptazione tra i primi dei non eletti, altrimenti i rimanenti proseguiranno la loro attività fino alla scadenza, salvo il caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso l'Assemblea degli associati, provvederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
- 3. E' compito del Consiglio Direttivo riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- 4. Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione in ogni evenienza. Nei casi d'urgenza, il Presidente può deliberare su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere ratificate dal Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.

## Art. 6 – Patrimonio e Scioglimento

- 1. Il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili e immobili che diverranno di proprietà nonché di eventuali fondi costituiti da eccedenze di bilancio, donazioni, erogazioni o lasciti.
- 2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza assoluta dell'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due terzi dei soci.
- 3. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà un liquidatore e delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio.
- 4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
- 5. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari.

# Art. 7 – **Norme Integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (F.I.G.eS.T.) a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Brissogne, li 29 febbraio 2012

Il Segretario

Il Presidente